

GEOLOGIA AMBIENTALE ED IDROGEOLOGICA

*indagini geologiche e geotecniche
consulenze
analisi di laboratorio e prove in sito*

*Dott. Geol. MARCO MANTOVANI
Viale Rinascita, 12 - 46028 Sermide e Felonica (MN)
Tel. 0386/61891-62398 *Fax 0386/61891
E-mail m.mantovani5@virgilio.it*

REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA (Determinazione n. 130 del 03.12.2019)

**COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE SAN GIOVANNI DEL DOSSO
VIA ROMA, 31**

46020 SAN GIOVANNI DEL DOSSO (MN)

SERMIDE, DICEMBRE 2019



INDICE

ART. 1.	PREMESSA	Pag.	3
ART. 2.	ELABORATI DEL DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA	Pag.	3
ART. 3.	DEFINIZIONI	Pag.	3
ART. 4.	RIFERIMENTI NORMATIVI	Pag.	7
ART. 5.	DIMENSIONAMENTO FASCE DI RISPETTO	Pag.	9
ART. 6.	VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO COMUNALE	Pag.	10
ART. 7.	REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' ALL'INTERNO DELLE FASCE DI RISPETTO	Pag.	10
ART. 8.	OPERE ED ATTI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE	Pag.	12
ART. 9.	VARIAZIONI DI TRACCIATO DEI CORSI D'ACQUA	Pag.	15
ART. 10.	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEI CORSI D'ACQUA	Pag.	15
ART. 11.	MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DI NUOVI INTERVENTI	Pag.	16
ART. 12.	PRATICHE AUTORIZZATIVE E CANONI	Pag.	17
ART. 13.	DISCIPLINA DEGLI SCARICHI	Pag.	18
ART. 14.	ELENCO DEI CORSI D'ACQUA	Pag.	20

ALLEGATI

Allegato 01- Schema di misura della fascia di rispetto del corso d'acqua

**Allegato 02 – Canoni di polizia idraulica – Allegato F alla D.G.R. 24 ottobre
2018 n. XI/698**

Art. 1. PREMESSA

Il presente Regolamento individua le attività vietate e soggette ad autorizzazione sui corsi d'acqua e all'interno delle fasce di rispetto del reticolo di competenza del comune di San Giovanni del Dosso e disciplina le funzioni di polizia idraulica ai sensi della D.G.R. 25 gennaio 2002 n. 7/7868, D.G.R. del 1 agosto 2003 n. 7/13950 e D.G.R. n. IX/2762 del 22/12/2011, dalla D.G.R. IX/4287 del 25/10/2012 e successive modifiche e integrazioni, sostituite dalla D.G.R. X/883 del 31/10/2013, D.G.R. X/4229 del 23/10/2015 e D.G.R. X/7581 del 18/12/2017.

L'obiettivo da perseguire si sintetizza nella salvaguardia del reticolo idrografico del territorio comunale e nella protezione dai rischi naturali o che conseguono alle sue modifiche e trasformazioni.

Le norme del presente Regolamento, fatti salvi gli obblighi e divieti indicati dagli articoli successivi, forniscono indirizzi progettuali validi per ogni tipo di intervento di manutenzione, modificazione e trasformazione dello stato dei corsi d'acqua del territorio comunale e sono costituite da un insieme di regole, criteri operativi e modalità d'intervento atti al conseguimento di un risultato materiale o prestazionale.

Il mancato rispetto del presente Regolamento deve essere motivato in ragione di evenienze non previste dalle norme o di particolari condizioni del contesto. Esclusivamente in tali casi, infatti, è facoltà dell'Amministrazione Comunale autorizzare deroghe adeguatamente motivate.

L'Amministrazione Comunale, attraverso i propri organici tecnici ne sorveglia l'osservanza.

Si evidenzia che negli allegati cartografici, la rappresentazione grafica dei corsi d'acqua e delle fasce di rispetto ha un valore puramente indicativo; la corretta ubicazione del corso d'acqua sarà da valutarsi in loco mentre l'estensione della fascia di rispetto dovrà essere determinata sulla base di misure dirette in sito secondo le modalità descritte nell'allegato 01.

Art. 2. ELABORATI DEL DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA

Sulla base dei contenuti della D.G.R. X/7581 del 18/12/2017 il documento di Polizia Idraulica è costituito da:

- **Elaborato tecnico:** composto dalla cartografia e dalla relazione tecnica nella quale viene illustrato come si è proceduto all'individuazione, classificazione e salvaguardia dei corsi d'acqua. Nella cartografia è riportato il reticolo idrico

individuato distinto in:

- Reticolo dei Consorzi di Bonifica.
- Reticolo Privato.

Sul territorio comunale non sono presenti corsi d'acqua inseriti nel Reticolo Idrico Principale (riferimento allegato A alla D.G.R. X/7581 del 18/12/2017) di competenza della Regione Lombardia o minore.

- **Elaborato normativo** – Regolamento Comunale di Polizia Idraulica: nel quale sono riportate le attività vietate o soggette a concessione o nulla osta idraulico, all'interno delle fasce di rispetto. All'interno del regolamento è riportato anche lo schema di misura dell'estensione della fascia di rispetto.

Art. 3. DEFINIZIONI

Agli effetti del presente regolamento, ai termini tecnici utilizzati vengono attribuiti i significati ripresi nelle seguenti definizioni:

Demanio idrico: ai sensi del 1° comma dell'art. 822 del Codice Civile, «appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia...».

Pertanto fanno parte del Demanio Idrico tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo (art. 144. comma 1, D.Lgs. n. 152/2006).

Per quanto attiene i corsi d'acqua, si considerano demaniali:

- quelli iscritti negli elenchi delle acque pubbliche;
- tutti i corsi d'acqua di origine naturale estesi verso monte fino alle sorgenti, anche se interessati da opere ed interventi di sistemazione idraulica realizzati dalla pubblica amministrazione o con finanziamenti pubblici.

Sono altresì considerati demaniali, ancorché artificiali:

- i canali di bonifica realizzati dalla pubblica amministrazione direttamente o mediante i Consorzi di Bonifica;
- i canali realizzati come opere idrauliche dalla pubblica amministrazione o con finanziamenti pubblici;
- tutti gli altri canali da individuare come demaniali in base ad una specifica disposizione normativa.

Restano invece di titolarità dei privati concessionari e non hanno natura demaniale (fintanto che non passino in mano pubblica a norma dell'art. 28 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775), il complesso delle opere strumentali alle derivazioni ed al loro esercizio, nel cui ambito devono essere ricondotti i canali e gli acquedotti di cui si avvalgono i concessionari, i cui titoli sono in corso o in attesa di rinnovo, o aventi titolo alla concessione.

Alveo di un corso d'acqua: porzione della regione fluviale compresa tra le sponde incise naturali, costituite dal limite dell'erosione dei terreni operata dalla corrente idrica, ovvero fisse (artificiali), quali scogliere e muri d'argine in frodo.

Polizia idraulica: attività e funzioni di controllo poste in capo all'Autorità amministrativa, da effettuare, nel rispetto e nell'applicazione delle vigenti normative, sugli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, ai fini della tutela e della preservazione del corso d'acqua stesso e delle sue pertinenze.

La polizia idraulica si esplica mediante:

- a) la vigilanza;
- b) l'accertamento e la contestazione delle violazioni previste in materia;
- c) il rilascio di concessioni relative all'utilizzo e all'occupazione dei beni demaniali;
- d) Il rilascio di nulla-osta idraulici relativi ad opere nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua.

Concessione idraulica: è l'atto necessario per poter utilizzare un bene del demanio idrico e/o le sue pertinenze. Ai sensi del r.d. 523/1904 interessa quei soggetti, pubblici o privati, che intendono occupare aree demaniali.

Si distinguono due tipologie di concessioni:

- *Concessione con occupazione fisica di area demaniale:* quando gli interventi o l'uso ricadono all'interno dell'area demaniale, interessando fisicamente il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie. È soggetta al pagamento del canone demaniale e dell'imposta regionale.
- *Concessione senza occupazione fisica di area demaniale:* quando gli interventi o l'uso non toccano direttamente il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie, ma intercettano le proiezioni in verticale dell'area demaniale (ad es. attraversamenti in sub-alveo o aerei). È soggetta al pagamento del solo canone demaniale.

Nulla-osta idraulico: è l'autorizzazione ad eseguire opere nella fascia di rispetto dall'estremità dell'alveo inciso o, in caso di corsi d'acqua arginati, dal piede esterno dell'argine, senza toccare l'area demaniale. Il nulla-osta idraulico viene, inoltre, rilasciato per la formazione di difese radenti che non modifichino la geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo e per tutti quegli interventi o usi occasionali che interessano l'area demaniale ma non generano interferenze significative con la stessa (es. manifestazioni culturali e/o sportive, singoli interventi di taglio piante e sfalcio erba, ecc). Non soggetta al pagamento di canone demaniale.

Autorizzazione provvisoria: è l'autorizzazione che viene rilasciata nei soli casi d'urgenza per la realizzazione di opere/interventi di rilevanza pubblica. Entro 60 giorni dall'avvio dell'attività dovrà essere comunque chiesta regolare concessione idraulica.

Parere idraulico: valutazione di ordine tecnico che l'Autorità Idraulica esprime su una proposta progettuale di intervento che interessa un corso d'acqua. Il parere non dà alcun titolo ad eseguire opere.

Autorità idraulica

L'Autorità deputata allo svolgimento dell'Attività di Polizia Idraulica è:

- per il reticolo idrico principale (non presente sul territorio comunale):
Regione Lombardia.
- Per i canali di bonifica e/o irrigazione: i Consorzi di Bonifica (ai sensi dell'art. 85, c. 5, l.r. 31/2008).

Competenze

La D.G.R. 7/7868 c.m.i. trasferiva una serie di competenze in termini di gestione del Reticolo Idrico Minore dalla Regione alle Amministrazioni Comunali, alle Comunità Montane ed ai Consorzi di Bonifica. In particolare, la delibera stabiliva, con decorrenza 15/02/2002, il trasferimento delle funzioni relative all'adozione dei provvedimenti di polizia idraulica concernenti il reticolo idrico consortile, di cui all'allegato D alla stessa, e le funzioni relative alla manutenzione dei corsi d'acqua appartenenti alla suddetta classificazione, ai Consorzi di Bonifica.

Tali funzioni sono confermate ai sensi di quanto stabilito al punto 9 della nuova D.G.R. IX/2762, che ha sostituito la succitata D.G.R. 7/7868.

In particolare, le competenze in esame possono essere riassunte in tre categorie:

- Urbanistiche: mappatura dei corsi d'acqua del reticolo idrico consortile e definizione delle fasce di rispetto e regolamentazione con norme tecniche attuative;
- Manutentive: interventi di manutenzione ordinaria e di pronto intervento;
- Amministrative: rilascio di concessioni, autorizzazioni, nulla osta, pareri, applicazione e riscossione dei canoni di polizia idraulica.

Le attività di carattere urbanistico sono di competenza della Amministrazione Comunale, che ha il compito di acquisire a livello di strumento urbanistico comunale le fasce di rispetto su tutta la rete di bonifica, così come definite dai competenti Consorzi.

Per quanto attiene gli interventi di manutenzione e di gestione amministrativa del reticolo idrico definito nell'allegato D alla D.G.R. IX/2762 e successive mm. e ii., le competenze sono poste in capo ai rispettivi Consorzi di Gestione.

Reticolo di Bonifica

Si intende l'elenco dei corsi d'acqua riportato nell'allegato "C" alla D.G.R. X/7581 del 18/12/2017 "*Individuazione del reticolo di competenza dei Consorzi di Bonifica*", eventualmente integrato con ulteriori corsi riconducibili

alla rete di bonifica identificata che dovessero emergere in fase di approfondimento d'indagine nella definizione dei reticoli minori comunali (sarà cura dei Consorzi suddetti provvedere a comunicare tale integrazione agli uffici regionali).

A tale reticolo appartengono tre differenti tipologie di corsi d'acqua:

- canali di bonifica idraulica realizzati dai Consorzi di Bonifica con finanziamenti pubblici o privati;
- canali privati, gestiti dai Consorzi di Bonifica o da Compagnie private, per uso promiscuo;
- corsi demaniali che erano stati iscritti nell'elenco delle acque pubbliche le cui competenze sono state attribuite al Consorzio.

Art. 4. RIFERIMENTI NORMATIVI

Codice civile (artt. 822 e ss. cc.);

L. 20 marzo 1865, n. 2248 (Allegato F) "Legge sulle opere pubbliche";

R.D. 08 maggio 1904 n. 368 "Regolamento per la esecuzione del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, e della L. 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi" - titolo VI "Disposizioni di polizia";

R.D. 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";

R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";

R.D.L. 18 giugno 1936, n. 1338 "Provvedimenti per agevolare e diffondere la coltivazione del pioppo e di altre specie arboree nelle pertinenze idrauliche demaniali";

R.D. 9 dicembre 1937, n. 2669 "Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica";

L. 16 maggio 1970, n. 281 "Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario";

D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n.382";

L. 5 gennaio 1994, n. 37 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche";

L. 15 marzo 1997, n. 59 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238 "Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36 in materia di risorse idriche"

L.R. 5 gennaio 2000, n. 1 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)";

D.P.C.M. 24 maggio 2001 "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del fiume Po";

L.R. 2 aprile 2002, n. 5 "Istituzione dell'Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO)";

L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";

L.R. 22 maggio 2004, n. 16 "Testo unico delle disposizioni regionali in materia di Protezione civile";

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

L.R. 05 dicembre 2008 n. 31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale";

L.R. 29 giugno 2009, n. 10 "Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale";

R.R. 08 febbraio 2010, n. 3 "Regolamento di polizia idraulica ai sensi dell'articolo 85, comma 5, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale";

D.G.R. 22 dicembre 2011, n. IX/2762 "Semplificazione dei canoni di polizia idraulica e riordino dei reticoli idrici";

L.R. 1 febbraio 2012, n. 1 "Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria";

D.G.R. 25 ottobre 2012, n. 4287 "Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica";

D.G.R. 31 ottobre 2013, n. X/883 "Reticoli idrici regionali e revisione canoni di occupazione delle aree del demanio idrico";

L.R. 28 novembre 2014, n. 31 "Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato";

D.G.R. 23 ottobre 2015, n. X/4229 "Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica";

L.R. 15 marzo 2016, n. 4 "Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua";

D.g.r. 19 giugno 2015 n. X/3723 "Approvazione delle direttive per l'espletamento del servizio di piena e indirizzi operativi per i presidi territoriali idraulici e idrogeologici";

D.g.r. 20 novembre 2017, n. 7372 "Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'art. 58 bis della L.R. 11 Marzo 2005, N.12;

D.G.R. 18 dicembre 2017, n. X/7581 "Aggiornamento della d.g.r. 23 ottobre 2015 n. X/4229 e ss.mm.ii.";

D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della protezione Civile”

D.g.r. 18 giugno 2018, n. XI/238 “Approvazione degli indirizzi per la programmazione e la progettazione degli interventi di manutenzione delle opere di difesa del suolo, dei corsi d'acqua, della gestione della vegetazione negli alvei dei fiumi e della manutenzione diffusa del territorio”;

D.g.r. 24 ottobre 2018, n. XI/698 “Aggiornamento della d.g.r. 18 dicembre 2017 n. X/7581 in merito ai canoni regionali di concessione di polizia idraulica per l'anno 2019 in applicazione dell'art. 6 della l.r. 29 giugno 2009 n. 10 (Allegato F) e alle linee guida di polizia idraulica (Allegato E);

Regolamento Regionale 19 aprile 2019, n. 8 “Disposizioni sull'applicazione dei principi di invarianza idraulica ed idrologica. Modifiche al regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7 (Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 'Legge per il governo del territorio')”

Art. 5. DIMENSIONAMENTO FASCE DI RISPETTO

Per l'attribuzione dell'estensione delle fasce di rispetto, oltre che alle direttive regionali, si è fatto riferimento al regolamento di polizia idraulica dei Consorzi di Bonifica competenti (Consorzio della Bonifica Burana e Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in destra Po). Consorzio Bonifica Burana che prevede fascia di rispetto di m. 5 dal ciglio della sponda del canale con profondità > di m. 1: tale fascia è ridotta a m. 4 qualora la profondità del canale sia < a m. 1. Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in destra Po prevede una fascia di rispetto dai 5 ai 10 metri dal ciglio dei canali a seconda dell'importanza del canale. Per quest'ultimo Consorzio vi è la possibilità di deroga ai 5 m laddove necessita (tale indicazione è stata confermata anche nel R.R. 3/2010, art. 3 lettera a), al verificarsi di una o più delle seguenti condizioni:

- il corso idrico presenta dimensioni dell'alveo relativamente contenute;
- il corso idrico è dotato di portate d'acqua regolate da monte o ridotte durante buona parte dell'anno;
- il corso idrico è caratterizzato dall'essere ramo secondario derivato da un ramo principale di superiore importanza;
- il corso idrico è tombinato o coperto e attraversa aree urbanizzate.

Considerando che i corsi d'acqua attraversanti il territorio comunale sono tutti caratterizzati dalla possibilità di regolazione delle portate, trattandosi di derivazioni prevalentemente promiscua e pochi sono gli irrigui, si è attribuita la fascia di rispetto di 5 m a tutta la rete idrica consortile presente sul territorio comunale, anche per i tratti tombinati o all'interno del centro abitato.

Si sono pertanto attribuite le seguenti fasce di rispetto da riportare su tutti i piani attuativi comunali:

1. Fascia di rispetto di 5 m: tutti i corsi d'acqua inseriti nel reticolo idrico di bonifica. Sono previste deroghe a questa distanza quelle opere per le quali verranno valutate caso per caso le proposte realizzative sottoposte agli Enti competenti.

In tale sede si specifica come nella cartografia allegata le fasce di rispetto sono individuate con segni grafici convenzionali. L'estensione ed il dettaglio di tali fasce è chiaramente funzione della scala dell'elaborato.

L'esatta ampiezza della fascia di rispetto sarà da verificare tramite misure dirette in sito. Le predette distanze andranno misurate trasversalmente al corso d'acqua a partire dal piede esterno dell'argine o, in assenza di argini in rilevato, dal ciglio della sponda del canale. Nell'allegato 01 al regolamento si riporta lo schema di misura delle distanze della fascia di rispetto dei corsi d'acqua.

Art. 6. VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO COMUNALE

Il presente Documento di Polizia Idraulica è parte integrante dello strumento urbanistico comunale, pertanto qualsiasi modifica cartografica e normativa del reticolo idrico deve essere recepita attraverso relativa modifica dello strumento urbanistico stesso.

Art. 7. REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' ALL'INTERNO DELLE FASCE DI RISPETTO

Come previsto dall'art. 93, r.d. n. 523/1904, nessuno può fare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale senza il permesso dell'Autorità idraulica competente.

Nel caso di alvei a sponde variabili od incerte, la linea o le linee fino alle quali dovrà intendersi estesa la proibizione stabilita dall'art. 93, saranno determinate, anche in caso di contestazione, dall'Autorità Idraulica competente.

In particolare, si stabilisce che lungo i corsi d'acqua, ferme restando le disposizioni vigenti:

2. è vietata la realizzazione di opere con le quali si alteri in qualunque modo il libero deflusso delle acque;
3. è vietata la realizzazione di fabbricati e di tutte le costruzioni all'interno delle fasce di rispetto; per gli edifici attualmente già esistenti sono vietati aumenti di volumetria, mentre sono consentiti interventi di manutenzione

ordinaria e straordinaria e di risanamento conservativo sulle volumetrie esistenti;

4. non è consentito apporre recinzioni a distanza inferiore a 4 m dal ciglio della sponda del canale; sono escluse da tale restrizione le opere realizzate con funzione di sicurezza e protezione della pubblica incolumità, per le quali verranno valutate caso per caso le proposte realizzative sottoposte all'autorità competente;
5. non è consentito realizzare nuove piantagioni aventi finalità economico-produttive e installare siepi per uso privato a distanza inferiore a 4 m (C. Bon. Burana) e ≥ 4 m (C. Bon. Terre Gonzaga) rispetto al ciglio della sponda incisa; esulano da tale vincolo interventi volti alla rinaturalizzazione ed alla tutela ambientale, per i quali l'autorità competente fornirà parere esaminando le proposte di intervento caso per caso;
6. non è consentita la movimentazione di terreno negli alvei, nelle scarpate, nelle sommità arginali e nelle zone di rispetto dal piede degli argini o dalla sommità della sponda incisa per una distanza di almeno 4 m (C. Bon. Burana) e ≥ 4 m (C. Bon. Terre Gonzaga) rispetto al ciglio della sponda incisa;
7. è vietata l'apertura di canali e fossi nei terreni laterali ai corsi d'acqua a distanza minore della loro profondità dal piede degli argini o dal ciglio delle sponde. Tale distanza non può comunque mai essere inferiore a 2 m (C. Bon. Burana) e ≥ 4 m (C. Bon. Terre Gonzaga) rispetto al ciglio della sponda incisa;
8. è vietata l'apertura di cave, temporanee o permanenti, che possa dar luogo a ristagni d'acqua, modificando le condizioni ambientali ed alterando il regime idraulico della rete di bonifica;
9. è vietata la realizzazione di qualunque opera che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni degli argini e loro accessori e manufatti attinenti, od anche indirettamente degradare o danneggiare i corsi d'acqua, le strade, le piantagioni e qualsiasi altra dipendenza dei corsi d'acqua della rete di bonifica;
10. è vietata qualsiasi forma di deposito e stoccaggio di materiale all'interno della fascia di rispetto o lungo le vie di accesso ai corsi ed alle opere connesse al reticolo idrico;
11. è vietato bruciare sterpaglie a distanza tale da recare danno alle sponde, alle staccionate o alle opere di bonifica, così come sradicare o bruciare i ceppi degli alberi e delle palificate che sostengono le ripe dei corsi d'acqua;
12. è vietato il dissodamento di terreni boscati o cespugliati nelle scarpate interne dei corsi d'acqua;
13. è vietato variare o alterare i ripari di difesa delle sponde dei corsi d'acqua;
14. ai sensi del D. Lgs. 152/06, art. 115 e del Piano di Tutela ed Uso delle Acque della Lombardia, è vietato qualsiasi nuovo intervento di tombinatura dei corsi d'acqua che non sia imposto da ragioni di tutela della pubblica incolumità o dalla realizzazione di impianti di smaltimento rifiuti, previa espressa richiesta comunale;
15. è vietato scaricare acque di prima pioggia e di lavaggio provenienti da aree

esterne o suscettibili di inquinamento;

16. è vietato occupare o ridurre le aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua.
17. Obbligo di ripristino, a carico del soggetto richiedente l'autorizzazione, dello stato dei luoghi in caso di opere eseguite in difformità da quelle autorizzate, fermo restando il regime sanzionatorio previsto dalla legislazione vigente.

Viene comunque fornita tabella riassuntiva delle distanze minime da rispettare per l'esecuzione degli interventi precedentemente citati.

Si evidenzia che, nel caso di corsi d'acqua aventi fascia di rispetto pari a 5 m, se ricadenti all'interno di aree edificate e/o di completamento, eventualmente intubati o coperti, regimati da monte, le distanze precedentemente dettagliate possono essere ridotte secondo quanto indicato in tabella, comunque previa autorizzazione a seguito di specifiche valutazioni da parte dell'ente competente.

<i>ATTIVITÀ</i>	<i>CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA per corsi con fascia di rispetto pari a 5 m</i>	<i>CONSORZIO DI BONIFICA TERRE DEI GONZAGA IN DESTRA PO per corsi con fascia di rispetto pari a 5 m</i>
<i>Apertura cave permanenti o temporanee</i>	divieto	divieto
<i>Piantagione di alberi</i>	> 4 m	≥ 4 m
<i>Installazione di siepi</i>	> 4 m	≥ 4 m
<i>Movimentazione di terreno</i>	> 4 m	≥ 4 m
<i>Realizzazione di fabbricati</i>	4 m con fondo canale ≤ m 1 5 m con fondo canale > m1	≥ a 5 m
<i>Apertura di canali</i>	> 2 m	≥ 4 m

Art. 8. OPERE ED ATTI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE

Lungo i corsi d'acqua, ferme restando le disposizioni vigenti stabilite dalla normativa nazionale e regionale ed i vincoli dettati dallo Studio Geologico comunale **potranno essere realizzate previa autorizzazione le seguenti opere:**

- a) in generale le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni connessi al corso d'acqua stesso;

- b) le difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna), realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare restringimenti d'alveo. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua: la realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza dovrà essere consentita unicamente all'interno di centri abitati, e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili;
- c) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti;
- d) la ricostruzione, senza variazioni di posizione e forma, di ponti, ponti canali, botti sotterranee e simili esistenti negli alvei dei fiumi, torrenti, rivi scolatoi pubblici e canali demaniali.
- e) gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- f) gli interventi volti alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- g) la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente convalidato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti;
- h) gli attraversamenti aerei di linee telefoniche, teleferiche, ponti, canali ecc.;
- i) gli attraversamenti in subalveo, in caso di impossibilità di diversa localizzazione, di linee tecnologiche, elettriche, telefoniche, acquedotti, fognature, gasdotti, metanodotti, ecc.;
- j) le opere necessarie all'attraversamento del corso d'acqua come passerelle, ponticelli, ponti, guadi ecc.;
- k) sottopassaggi pedonali o carreggiabili, rampe di collegamento agli argini pedonali e carreggiabili;
- l) la formazione di presidi ed opere a difesa delle sponde;
- m) la formazione di nuove opere per la regimentazione delle acque, per la derivazione e la captazione per approvvigionamento idrico (autorizzazione provinciale);
- n) la ricostruzione, ancorché senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse, delle derivazioni, di ponti, ponti canali, di botti sotterranee e simili esistenti negli alvei dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali demaniali;
- o) scarichi di fognature private per acque meteoriche previa verifica, da parte del richiedente l'autorizzazione, della capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate, secondo quanto previsto dal presente regolamento;
- p) scolmatori di troppo pieno di acque fognarie;

- q) scarichi di acque industriali o provenienti da depuratori gestiti da enti pubblici, previa verifica, da parte del richiedente l'autorizzazione, della capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate, secondo quanto previsto dal presente regolamento;
- r) posa di cartelli pubblicitari o simili su pali o supporti di altro tipo (oltre la fascia di 4 m);
- s) la copertura dei corsi d'acqua nei casi previsti dall'art. 115 del D.Lgs n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
- t) la pulizia ed eliminazione della vegetazione infestante o arborea e, qualora necessario, la rimozione di accumuli di materiale in alveo allo scopo di migliorare le condizioni di deflusso delle acque.

Nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua, ferme restando le disposizioni vigenti della normativa nazionale e regionale, fermi restando i vincoli dettati dallo Studio Geologico Comunale, **sono consentiti, previa autorizzazione:**

- a) interventi di sistemazione a verde;
- b) percorsi pedonali e ciclabili, a condizione che si mantengano le quote esistenti e che vengano utilizzati materiali drenanti;
- c) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo, come definiti dall'art. 27, comma 1, lettere a), b), c), d) della l.r. 12/05, senza aumento di superficie o volume e senza aumento del carico insediativo. Sono consentite le innovazioni necessarie per l'adeguamento della normativa antisismica;
- d) La realizzazione di autorimesse interrato, anche in ottemperanza alle disposizioni del Capo II della Legge Regionale 12/2005, recante "Norme inerenti alla realizzazione di parcheggi";
- e) la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari (viabilità) e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo studio di compatibilità dell'intervento con la presenza del corso d'acqua esistente convalidato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti. Più in particolare:
 - gli attraversamenti aerei di linee telefoniche, teleferiche, ecc.;
 - posa di linee tecnologiche, elettriche, telefoniche, acquedotti, fognature, gasdotti, metanodotti, ecc.;
 - posa di pali e sostegni di linee elettriche o telefoniche, ecc.;
- f) rampe di collegamento agli argini pedonali e carreggiabili;
- g) la formazione di presidi ed opere a difesa del corso d'acqua;
- h) la formazione di nuove opere per la regimentazione delle acque in caso di piene;
- i) posa di cartelli pubblicitari, segnaletici o simili su pali o supporti di altro tipo;
- j) movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e stabilmente il profilo del terreno purché finalizzati alla realizzazione di progetti di recupero

- ambientale, di bonifica e di messa in sicurezza del rischio idraulico;
- k) l'ampliamento o la ristrutturazione degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue;
 - l) i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di trattamento del materiale estratto e presente nel luogo di produzione da realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di autorizzazione;
 - m) il deposito temporaneo a cielo aperto di materiali che per loro caratteristiche non si identificano come rifiuti, finalizzato ad interventi di recupero ambientale comportanti il ritombamento di cave;
 - n) il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto della fascia di rispetto (oltre la fascia di 4m);
 - o) Il deposito temporaneo di rifiuti come definito dalla normativa vigente in materia.

Art. 9. VARIAZIONI DI TRACCIATO DEI CORSI D'ACQUA

Potranno essere autorizzati progetti di modifica dei tracciati dei corsi d'acqua finalizzati al miglioramento delle condizioni idrauliche ed ambientali del territorio interessato. Il progetto relativo alla variazione del tracciato dovrà contenere le analisi idrauliche e morfologiche sull'evoluzione possibile delle dinamiche fluviali a monte e a valle dell'area interessata dall'intervento per tratti di lunghezza significativa. Ogni variazione prevede la richiesta di parere alla regione Lombardia Sede Territoriale di Bergamo per l'approvazione della variante.

Art. 10. INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEI CORSI D'ACQUA

La manutenzione degli alvei e delle sponde dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo di bonifica di competenza comunale viene attuata dal comune o direttamente o mediante accordi o convenzioni con i consorzi di bonifica operanti sul territorio comunale. L'imposizione delle fasce di rispetto sui corsi d'acqua del reticolo idrico è finalizzata sia a garantirne la tutela che a consentirne l'accessibilità per interventi di manutenzione.

Questi ultimi interessano sia gli elementi fisici costituenti il corso (alveo e sponde) che le opere idrauliche che sul corso d'acqua stesso sono state realizzate (briglie, paratoie, saracinesche, partitori, ...).

Per poter accedere ai corsi d'acqua, è consentita la realizzazione di rampe temporanee per i mezzi meccanici, previa autorizzazione da parte del comune, che dovranno essere rimosse dopo l'intervento.

Le manutenzioni inerenti alveo e sponde comprendono i seguenti interventi:

- opere di pulizia dell'alveo naturale e non, che comporti riempimenti e restringimenti di sezione (ad esclusione dei materiali inerti);
- taglio dell'erba e della vegetazione ripariale;
- rimodellamento a seguito del verificarsi di fenomeni erosivi;
- ripristino delle sezioni di deflusso in corrispondenza di ponti ed attraversamenti.

Per quanto riguarda, invece, le opere idrauliche, la manutenzione vede l'attuarsi di:

- pulizia e controllo di stabilità delle strutture;
- rimozione di materiali di deposito che possano generare intasamenti e malfunzionamenti;
- ripristino delle protezioni spondali eventualmente danneggiate.

Interventi di manutenzione di alveo, sponde ed opere idrauliche possono essere attuati anche da soggetti diversi, purché debitamente autorizzati dall'ente competente. Tali operazioni, da realizzarsi secondo quanto specificato precedentemente, sono soggette a presentazione di domanda scritta di autorizzazione con breve descrizione localizzativa delle aree o delle opere sulle quali si vuole intervenire.

Art. 11. MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DI NUOVI INTERVENTI

L'imposizione di fasce di rispetto sui corsi d'acqua non è elemento puramente vincolante, bensì fornisce la possibilità di realizzazione di una serie di interventi finalizzati alla valorizzazione di aree e percorsi da sempre considerati marginali, nonché alla tutela idraulica ed idrogeologica del territorio.

Tali interventi devono però essere attuati secondo modalità operative ben precise, tipiche dell'ingegneria naturalistica; tali tecniche, infatti, racchiudono il duplice aspetto di contribuire sia alla protezione del suolo che all'arricchimento ecologico e paesaggistico degli ambiti di pertinenza dei sistemi idrici.

La copertura del terreno con semina di essenze arbustive e legnose o di zolle erbose accresce la resistenza del terreno all'erosione e riduce i fenomeni di dilavamento superficiale. Allo stesso modo, lo sviluppo di ambienti naturali ecologicamente ricchi favorisce l'istituzione di attività legate alla conoscenza ed alla fruibilità di ambiti territoriali significativi della provincia.

Si riportano nel seguito alcune indicazioni da seguire in fase di intervento:

- qualsiasi intervento di rimboschimento e semina lungo le sponde o all'interno delle fasce di rispetto deve prevedere l'uso di specie autoctone;
- opere di sostegno sponale o interventi di difesa devono essere realizzati utilizzando materiali naturali quali piante, legno, pietrame, reti in fibra

- naturale, etc.....;
- entro il primo metro dal piede arginale o dal ciglio della sponda incisa non possono essere piantate specie arboree ad alto fusto;
- è possibile la messa a dimora di recinzioni, purché realizzate senza muratura al piede, quindi facilmente amovibili, comunque a distanza non inferiore a 4 m rispetto alla sommità della sponda incisa;
- è consentita la realizzazione di percorsi ciclo-pedonali lungo la rete idrica, purché realizzati nel rispetto delle caratteristiche naturali dell'ambiente; non possono, quindi, essere realizzate asfaltature ma i fondi devono essere mantenuti in materiale naturale, eventuali barriere protettive devono essere realizzate in legno o in materiale idoneo al contesto urbano, così come le attrezzature per eventuali aree di sosta e la cartellonistica con l'indicazione dei tracciati;
- è consentita la creazione di percorsi didattici, finalizzati alla conoscenza di ambienti naturali fluviali, purché impostati nel rispetto della natura e della sicurezza degli utilizzatori, accompagnati da strumenti di supporto alla didattica realizzati con materiali naturali compatibili.

Art. 12. PRATICHE AUTORIZZATIVE E CANONI

Le attività che il comune è chiamato a svolgere in materia di polizia idraulica, nella gestione del reticolo idrico di sua competenza sono identificate in:

1. espressione di pareri di compatibilità idraulica;
2. rilascio di autorizzazioni per interventi inerenti i corsi d'acqua e le attività all'interno delle fasce di rispetto;
3. emissione di canoni per il rilascio delle concessioni;
4. riscossione di canoni di cui sopra;
5. attività di manutenzione sui corsi di competenza.

Le concessioni riguardano opere interferenti con il corso d'acqua e le sue pertinenze, hanno carattere oneroso e sono soggette a pagamento di canone di polizia idraulica; le autorizzazioni, invece, riguardano il permesso di eseguire interventi ed opere nelle fasce di rispetto e non sono soggette a pagamento di canone.

Al momento del rilascio della concessione, ne vengono stabiliti condizioni, durata e importo del canone da versare al Comune. La durata massima viene comunque stabilita in anni 19.

A tutte le pratiche di polizia idraulica esistenti o aperte relative ai corsi d'acqua consortili, si applicano i canoni di polizia idraulica definiti nella D.g.r. 24 ottobre 2018, n. XI/698 all. F.

In particolare, le opere o attività soggette a tali canoni sono riassunte nei gruppi che seguono:

- a) attraversamenti, parallelismi e percorrenze in aree demaniali;
- b) coperture d'alveo, passerelle, ponti e sottopassi;
- c) scarichi;
- d) transiti arginali, rampe di collegamento e guadi;
- e) occupazione di aree demaniali.

L'elenco dei canoni come indicato nell'allegato F alla D.G.R. XI/698 del 24/10/2018 e s.m.i. è riportato in allegato al presente regolamento.

I richiedenti la concessione/autorizzazione per le opere inerenti il reticolo idrico consortile devono presentare la seguente documentazione di rito:

- 1. domanda completa di dati anagrafici e fiscali;
- 2. relazione tecnica di accompagnamento descrittiva dell'intervento che si vuole realizzare, redatta secondo quanto previsto dalla normativa vigente e da eventuali modifiche che subentreranno al presente regolamento;
- 3. relazione idraulica redatta da professionista abilitato;
- 4. disegni del manufatto;
- 5. corografia in scala 1:10.000;
- 6. copia autentica dell'estratto catastale in scala 1:2.000;
- 7. aerofotogrammetria in scala 1:2.000;
- 8. fotografie del luogo interessato dalla domanda.

Art. 13. DISCIPLINA DEGLI SCARICHI

L'autorizzazione allo scarico nei corsi d'acqua ai sensi del presente Regolamento è rilasciata solamente sotto l'aspetto della quantità delle acque recapitate ed è da intendersi complementare, e mai sostitutiva, alla autorizzazione allo scarico, sotto l'aspetto qualitativo, rilasciata dalle competenti autorità nel rispetto delle indicazioni del D.L. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

Norma di riferimento per la valutazione delle richieste in termini di quantità recapitabili sono le "Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico" (P.A.I.) e le indicazioni fornite dal Piano Regionale di Risanamento delle Acque come recepite dal Programma di Tutela ed Uso delle Acque approvato da Regione Lombardia, cui si rimanda per qualsiasi riferimento.

Il P.A.I. prevede l'emanazione di una direttiva specifica da parte dell'Autorità di Bacino, che non è ancora stata pubblicata. Nelle more di emanazione della suddetta direttiva ed in assenza di ulteriori indicazioni, valgono i criteri stabiliti nella normativa regionale (Regolamento Regionale 19 aprile 2019, n. 8 "Disposizioni sull'applicazione dei principi di invarianza idraulica ed idrologica.), che forniscono le seguenti portate ammissibili ai corsi d'acqua in relazione alla capacità di smaltimento del corpo recettore:

- 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle

aree di ampliamento e di espansione residenziali e industriali (comune ricadente in area con criticità idraulica media – B -)

- 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubblica fognatura.

In linea generale, gli obiettivi del R.R. 19/04/2019 n. 8 sono quelli congiunti di ridurre le portate meteoriche circolanti nelle reti fognarie e di tutelare la qualità dei corpi idrici superficiali; a tal riguardo, devono essere privilegiati la separazione delle acque meteoriche non suscettibili di contaminazione ed il relativo smaltimento sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, e solo in via subordinata lo scarico in corsi d'acqua superficiali.

In particolare:

- *aree di ampliamento ed espansione residenziale e aree di ampliamento ed espansione industriale:* deve essere applicato quanto indicato dal “Regolamento Regionale 19 aprile 2019, n. 8 “Disposizioni sull'applicazione dei principi di invarianza idraulica ed idrologica”. Nelle casistiche previste dovranno realizzate vasche di laminazione opportunamente dimensionate tramite le metodologie indicate nel succitato R.R.

Ai fini dell'ammissibilità degli scarichi nei corpi idrici superficiali in relazione alla qualità delle acque scaricate, si fa riferimento a:

- regolamento regionale 24/03/2006, n. 3 “Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26”;
- regolamento regionale 24/03/2006, n. 4 “Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26”;
- D. Lgs. 152/06.

Si rimanda comunque alla consultazione delle norme citate per una visione più approfondita dell'argomento.

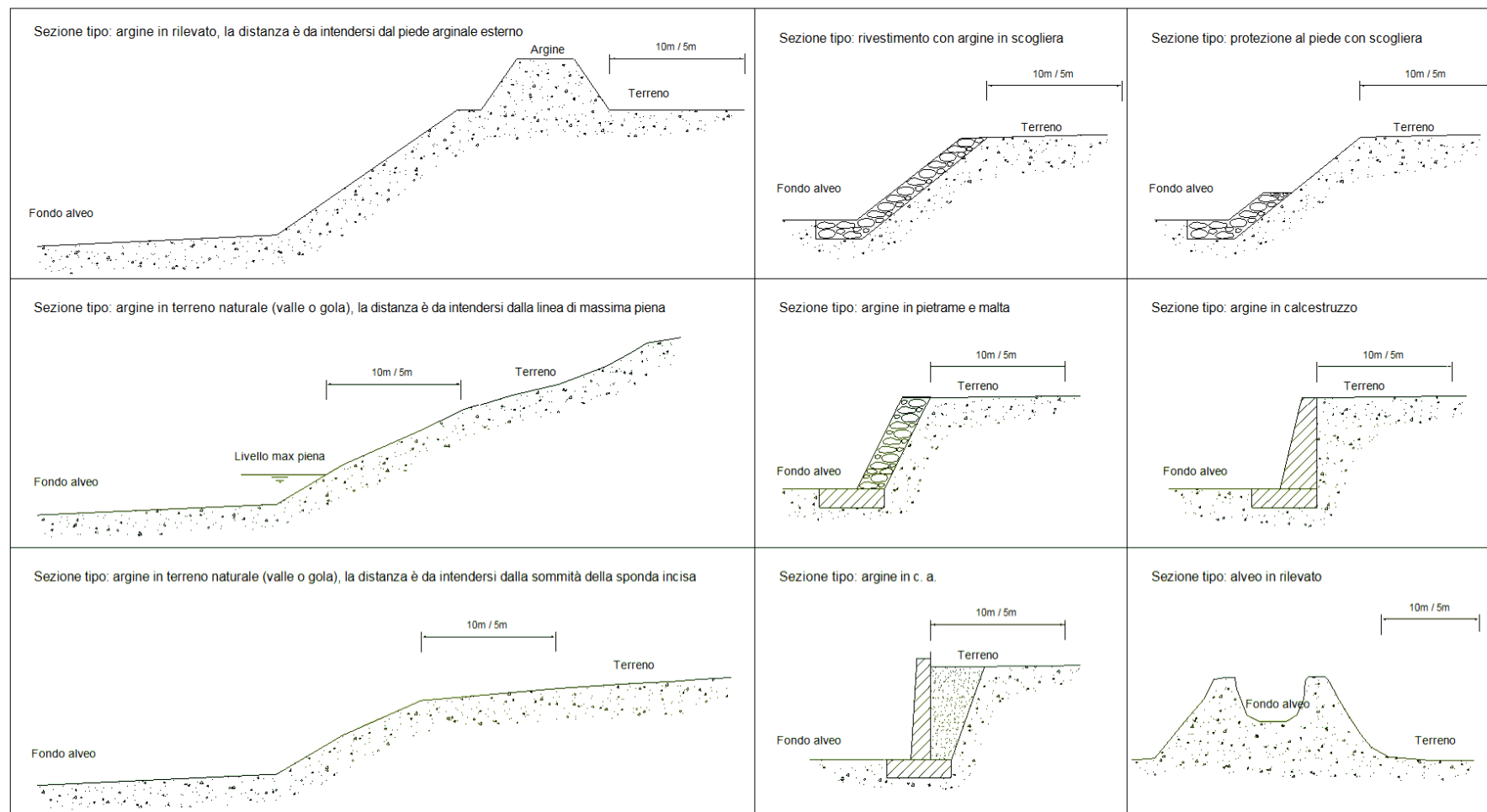
Preliminarmente o congiuntamente alla presentazione della domanda di autorizzazione alla Provincia, viene richiesto il Nulla osta idraulico tramite presentazione della seguente documentazione di rito:

1. corografia in scala 1:10.000;
2. estratto aerofotogrammetrico in scala 1:2.000 o 1:5.000
3. estratto mappa catastale in scala 1:2.000;
4. disegni del manufatto di scarico: piante, sezioni e prospetti in scala adeguata;
5. fotografie del luogo interessato dalla domanda;
6. relazione tecnica e idraulica di accompagnamento con valutazione della portata dello scarico e del corso d'acqua recettore con tempo di ritorno $T = 20$ anni.

Art. 14. ELENCO DEI CORSI D'ACQUA

Nome	Tratto di competenza	Reticolo	Funzione	Fascia
Allacciante Padovana - Bugno	Tutto il corso	Consorzio Terre dei Gonzaga dx Po	Promiscua	m. 5
Canale Gronda Sud	Solo il corso comunale	Consorzio Terre dei Gonzaga dx Po	Irrigua	m. 5
Dugale Bugnazza	Solo il corso comunale	Consorzio Terre dei Gonzaga dx Po	Promiscua	m. 5
Dugale Portazzolo	Solo il corso comunale	Consorzio Terre dei Gonzaga dx Po	Promiscua	m. 5
Impinguatore Boline	Tutto il corso	Consorzio Terre dei Gonzaga dx Po	Irrigua	m. 5
Scaricatore Bugnazza (I e II Tronco)	Tutto il corso	Consorzio Terre dei Gonzaga dx Po	Promiscua	m. 5
Scaricatore Valdirame	Tutto il corso	Consorzio Terre dei Gonzaga dx Po	Promiscua	m. 5
Allacciante Dugale Cannucchio - Dugale Nuovo	Tutto il corso	Consorzio della Bonifica Burana	Promiscua	m. 5
Allacciante Dugale Nuovo 1° - Dugale Vecchio	Tutto il corso	Consorzio della Bonifica Burana	Bonifica	m. 5
Dugale Nuovo 1°	Tutto il corso	Consorzio della Bonifica Burana	Bonifica	m. 5
Dugale Rame	Solo il corso comunale	Consorzio della Bonifica Burana	Promiscua	m. 5
Dugale Vecchio	Tutto il corso	Consorzio della Bonifica Burana	Bonifica	m. 5
Dugale Lavacchiatore 2°	Solo il corso comunale	Consorzio della Bonifica Burana	Promiscua	m. 5
Dugale Cannucchio	Tutto il corso	Consorzio della Bonifica Burana	Promiscua	m. 5
Fossetta delle Pietre	Solo il corso comunale	Consorzio della Bonifica Burana	Promiscua	m. 5

Allegato 01 – Schema di misura della fascia di rispetto del corso d'acqua



**Allegato 02 – Canoni Regionali di Concessione di Polizia Idraulica –
Allegato F alla D.G.R. XI/698 del 24 ottobre 2018 -**

ALLEGATO F

CANONI REGIONALI DI CONCESSIONE DI POLIZIA IDRAULICA		
Codice	Descrizione voci	Canone di Concessione demaniale
A	Attraversamenti, parallelismi e percorrenze in aree demaniali	
A.1	Attraversamenti, parallelismi o percorrenze di linee elettriche con tensione sino a 150.000 volts e linee tecnologiche con cavo e/o in tubazioni con diametro esterno fino a 300 mm, piccole teleferiche e palorci per trasporto materiali, nonché recinzioni, ringhiere, parapetti o similari lungo gli argini.	€. 1,56 per metro lineare Importo minimo €. 77,88
A.2	Attraversamenti, parallelismi o percorrenze di linee elettriche con tensione superiore a 150.000 volts, linee tecnologiche con tubazioni con diametro esterno superiore a 300 mm, seggiovie, funivie e cabinovie per trasporto di persone. In questa tipologia rientrano anche le tubazioni di qualsiasi diametro sostenute da manufatti reticolari.	€. 3,12 per metro lineare Importo minimo 155,77
Note per A.1 A.2	Il canone è stabilito per ogni opera ed è determinato da un costo a metro lineare. Il canone si applica considerando la dimensione massima della tubazione di protezione; ulteriori linee tecnologiche all'interno della stessa tubazione vengono conteggiate come una linea separata. Per manufatti di forma non circolare ci si riconduce al diametro del cerchio avente superficie equivalente alla sezione considerata. Per le opere senza impatto paesaggistico (in sub alveo, interrati o inseriti all'interno di strutture esistenti o sotto le alzaie), il canone è ridotto del 50 %, tale riduzione non si applica alle opere affrancate o agganciate esternamente alle infrastrutture esistenti; per gli impianti di illuminazione con pali, il canone si calcola sulla lunghezza della linea di alimentazione, per quelli a pannelli solari si considera la lunghezza del filare dei pali. Per questa tipologia di opere il canone è raddoppiato in presenza di pali o tralicci all'interno dell'area demaniale e/o di manufatti che interessano direttamente il perimetro dell'alveo, gli argini o le alzaie.	
A.3	Attraversamenti, parallelismi e percorrenze in aree demaniali di infrastrutture della rete di telecomunicazione o comunicazione elettronica.	Gratuito
	Gli attraversamenti, i parallelismi e le percorrenze in aree demaniali con infrastrutture di comunicazione elettronica non sono soggetti al pagamento di alcun onere, compresi pertanto i canoni di polizia idraulica, così come stabilito da sentenze della Corte di Cassazione (es: sentenza n. 14789/2014 e n. 17537/2015). Resta l'obbligo per l'operatore di acquisire i necessari assensi tecnici, nulla osta o concessioni per la realizzazione degli interventi secondo la presente deliberazione di Giunta Regionale.	
C	Coperture d'alveo, passerelle, ponti e sottopassi	
C.1	Ponti di collegamento a fondi interclusi.	€. 77,88
Note per C.1	Il canone è stabilito per opera e si applica a manufatti di larghezza dell'impalcato fino a metri 5.00. Per quanto concerne il canone per attraversamenti di collegamento ai fondi interclusi, è da considerare un canone pari al minimo previsto per le opere di pubbliche utilità realizzate per gli enti pubblici. Alla domanda di concessione deve essere allegata una cartografia in scala adeguata con l'identificazione del fondo nonché una copia della mappa catastale dell'atto di proprietà.	
C.2	Passerelle - ponti - tombature - sottopassi.	€. 4,15 per metro quadro Importo minimo €. 155,77
Note per C.2	Il canone è applicato per metro quadrato, è indipendente dall'uso e la superficie occupata si calcola con la proiezione dell'impalcato sull'area demaniale. Se, sulla copertura del corso d'acqua è presente un corpo di fabbrica, per la sola superficie occupata dall'edificio, il canone ha un costo di €. 8,30 per metro quadro indipendentemente dal volume edificato e dalla tipologia.	
Note per C.1 C.2	Il canone è applicato in funzione dell'impatto che l'opera esercita sul regime idraulico del corso d'acqua; ovvero in base ai criteri di compatibilità idraulica previsti dalla Direttiva 4 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po (AdB Po), approvata con delibera del Comitato Istituzionale n. 2 del 11 maggio 1999, aggiornata con deliberazione n. 10 del Comitato Istituzionale del 5 aprile 2006. Se un manufatto rispetta i dati di portata ed il franco di un metro sul profilo di massima piena, si definisce adeguato, ed il canone subirà una riduzione: €. 2,075 per metro quadro (€. 4,15 per metro quadro in presenza di un corpo di fabbrica). Se un manufatto rispetta i dati di portata ma non rispetta il franco di un metro sul profilo di massima piena si definisce compatibile ed il canone non subirà variazione. Se un manufatto non rispetta né i dati di portata né il franco di un metro sul profilo di massima piena si definisce non compatibile, ed il canone subirà un aumento: €. 8,30 per metro quadro (€. 16,60 per metro quadro in presenza di un corpo di fabbrica). La compatibilità idraulica deve essere certificata da una relazione idraulica asseverata da un tecnico abilitato. Se tale documentazione è assente il concessionario potrà presentarla entro un termine di 90 giorni, trascorso tale periodo verrà applicato il canone più alto. Per queste tipologie di opere il canone è raddoppiato quando i manufatti, spalle o pile interessano, anche parzialmente, il perimetro dell'alveo, gli argini o le alzaie. Il raddoppio si applica su tutta la superficie dell'impalcato utilizzata per il calcolo del canone. Solo per i ponti adeguati e compatibili che attraversano i grandi fiumi, considerata il notevole sviluppo dell'impalcato, si stabilisce che per superficie superiore a 5.000 mq il raddoppio del canone si applica solo sull'area occupata dalle pile e dalle spalle. Le riduzioni/incrementi al canone, previsti nelle presenti note (C.1 e C.2), non si applicano nel caso le concessioni siano disciplinate all'interno delle convenzioni di cui all'art. 13 c. 2 della legge regionale 15 marzo 2016 n. 4) per le quali il riferimento è la tabella 1a dell'Allegato H alla d.g.r. 18 dicembre 2017 n. 7581. Gli attraversamenti (ponti) e le percorrenze in aree demaniali delle infrastrutture ferroviarie non sono soggetti al pagamento di alcun canone di polizia idraulica, così come stabilito da sentenza della Corte di Appello di Milano n. 957 del 17 marzo 2017. Resta l'obbligo per l'operatore di acquisire i necessari assensi tecnici, nulla osta o concessioni per la realizzazione degli interventi secondo la presente deliberazione di Giunta Regionale.	

Codice	Descrizione voci	Canone di Concessione demaniale
S	Scarichi	
S.1	Scarichi di acque meteoriche di edifici privati residenziali.	€ 77,88
Note per S.1	Il canone è applicato per ogni bocca di scarico. Al calcolo del canone per gli scarichi S.1 sono applicati i seguenti parametri correttivi: • Scarichi, associati a interventi che sono tenuti all'applicazione del "Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7, recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica": - o che rispettano i limiti del "Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7": il canone è applicato per intero; - o che NON rispettano i limiti del "Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7": il canone è raddoppiato; • Scarichi non derivanti da un intervento tenuto al rispetto del "Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7": il canone è applicato per intero.	
S.2	Tutti gli altri scarichi: acque fognarie, acque meteoriche non residenziali, acque fognarie provenienti da depuratori e scarichi da attività agricola, industriale, commerciale, ecc.	€ 155,77 per ogni 15 cm di diametro o multipli Importo minimo € 155,77 Importo massimo € 1.557,70
Note per S.2	Il canone è stabilito in base alla dimensione del diametro interno di ogni bocca di scarico (es.: da 0 a 15 cm €155,77; da 16 a 30 cm €311,54; da 31 a 45 cm € 467,31; ecc...) Per manufatti di forma non circolare ci si riconduce al diametro del cerchio avente superficie equivalente alla sezione considerata. Al calcolo del canone per gli scarichi S.2 sono applicati i seguenti parametri correttivi: • Scarichi non derivanti da un intervento tenuto al rispetto del "Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7", dotati di vasca di accumulo in grado di trattenere le portate in arrivo e rilasciarle dopo l'evento di piena è applicata la seguente riduzione: € 77,88 per ogni 15 cm di diametro o multipli; • Scarichi, associati a interventi che sono tenuti all'applicazione del "Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7, recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica": - o che rispettano i limiti del "Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7": il canone è applicato per intero; - o che NON rispettano i limiti del "Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7": è applicato il seguente aumento: € 311,54 per ogni 15 cm di diametro o multipli; • Scarichi non derivanti da un intervento tenuto al rispetto del "Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7": il canone è applicato per intero; Restano valide tutte le prescrizioni dalle Linee Guida di Polizia Idraulica di cui all'allegato E della presente deliberazione, al fine del rilascio di nuove autorizzazioni allo scarico. Gli scarichi esistenti non concessionati o da rinnovarsi, che non rispettino il Regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7 (seppure associati a interventi tenuti all'applicazione del regolamento stesso), e/o che non sono compatibili con il regime del corso d'acqua ricettore, potranno ottenere una autorizzazione provvisoria e dovranno essere adeguati entro 5 anni prorogabili fino ad un massimo di 10 a seconda della complessità tecnica e/o dell'impatto economico o a seconda della numerosità degli interventi. Il Dirigente della Unità Organizzativa, sulla base di una specifica istruttoria tecnico-economica, valuterà l'opportunità e la durata della proroga. Per queste tipologie di opere il canone è raddoppiato quando sono presenti manufatti che interessano direttamente il perimetro dell'alveo, gli argini o le alzaie. Gli scarichi finalizzati unicamente alla restituzione delle acque emunte da pozzi di prima falda, realizzati al solo scopo di controllare la risalita della falda nell'area milanese e senza uso dell'acqua estratta, sono esentati dal pagamento del canone di polizia idraulica e soggetti esclusivamente all'acquisizione del nulla osta idraulico al fine di valutare le portate restituite e la capacità ricettiva del corso d'acqua (D.g.r. n. 35228 del 24 marzo 1998)	
S.3	Scaricatori di troppo pieno delle reti fognarie urbane.	€ 467,31
Note per S.3	Restano valide tutte le prescrizioni previste dal Piano di Tutela ed Uso delle Acque e delle Linee Guida di Polizia Idraulica di cui all'allegato E della presente deliberazione, al fine del rilascio di nuove autorizzazioni allo scarico. Gli scarichi esistenti non concessionati o da rinnovarsi che non rispettino i parametri del PTUA potranno ottenere una autorizzazione provvisoria e dovranno essere inseriti nella pianificazione/programmazione d'ambito o comunale per l'adeguamento delle opere. Per queste tipologie di opere il canone è raddoppiato quando sono presenti manufatti che interessano direttamente il perimetro dell'alveo, gli argini o le alzaie.	
T	Transiti arginali, rampe di collegamento e guadi	
T.1	Guadi, rampe di collegamento agli argini e singole autorizzazioni di transito.	€ 77,88
Note per T.1	Le concessioni per i transiti arginali sono rilasciate a soggetti privati che non possono utilizzare percorsi alternativi per accedere alla loro proprietà o per giustificati motivi. Il canone è comprensivo degli importi per le rampe di collegamento agli argini/alzaie sia pedonali che carrabili. Nella stessa tipologia sono compresi i transiti occasionali di visitatori nonché di operatori addetti alla manutenzione delle residenze e/o alla conduzione delle aziende agricole, industriali e commerciali. Le stesse modalità si applicano ai guadi. Il concessionario che utilizza una rampa privata di collegamento ad una argine ad uso viabilistico rilasciato ad un ente pubblico secondo la tipologia T.2 è comunque soggetto al pagamento del canone T.1 per l'utilizzo della rampa. La concessione è rilasciata per unità immobiliare servita. Se un transito con rampa o un guado consentono l'accesso a più unità immobiliari l'importo non può essere suddiviso fra più utilizzatori e ogni titolare paga l'intero importo in tabella. La manutenzione degli argini e delle rampe di collegamento ad altre strade di viabilità ordinaria sono a carico dell'autorità idraulica competente mentre la manutenzione delle rampe e dei guadi di uso privato è in capo ai concessionari. Alla domanda di concessione deve essere allegata una cartografia in scala adeguata con l'identificazione dei tratti di argine/alzaia demaniale da percorrere nonché una copia della mappa catastale dell'atto di proprietà. Questa tipologia di canone è rilasciata a titolo gratuito agli operatori agricoli.	
T.2	Uso viabilistico (solo enti pubblici).	€ 155,77 per chilometro Importo minimo € 155,77
Note per T.2	Le concessioni per i transiti arginali ad uso viabilistico sono rilasciate agli enti pubblici ed è applicato un canone al chilometro o frazione. Sarà cura dell'ente e/o amministrazione richiedente adeguare l'infrastruttura alle norme in materia di viabilità e del codice della strada, liberando l'amministrazione regionale concedente da ogni onere e responsabilità. Il canone è comprensivo degli importi per i cartelli di indicazione stradale, parapetti, guard-rail e rampe di collegamento fra gli argini/alzaie e le altre strade pubbliche connesse. Alla domanda di concessione deve essere allegata una cartografia in scala adeguata con l'identificazione dei tratti di argine/alzaia demaniale da percorrere. L'importo indicato in tabella è già ridotto al 10% così come previsto per gli enti pubblici (Vedi punto 1 delle Note Generali).	
T.3	Transito per fruizione turistica (solo per enti pubblici).	Gratuito

Note per T.3	Le concessioni per i transiti sulle sommità arginali come corridoi ambientali, cido vie, mobilità lenta e sentieri pedonali sono rilasciate gratuitamente esclusivamente agli enti pubblici. Sarà cura dell'ente e/o amministrazione richiedente adeguare l'infrastruttura per la sicurezza dei fruitori liberando l'amministrazione regionale concedente da ogni onere e responsabilità. Nella concessione sono compresi i cartelli di indicazione, parapetti/protezioni, e rampe di collegamenti agli argini/alzaie. Alla domanda di concessione deve essere allegata una cartografia in scala adeguata con l'identificazione dei tratti di argine/alzaia demaniale da percorrere.
-----------------	--

Codice	Descrizione voci	Canone di Concessione demaniale
O	Occupazione di aree demaniali	
O.1.1	Occupazione per uso agricolo, zootecnico e/o venatorio, e taglio piante nelle aree demaniali.	€ 218,08 per ettaro Importo minimo € 155,77
Note per O.1.1	In caso di uso plurimo dell'area (es.: attività venatoria in un pioppeto) si applica un solo canone, il più vantaggioso per il concedente. Il canone si applica per ettaro o frazione. Ad ogni soggetto, sia persona fisica che giuridica, può essere concesso gratuitamente solo un'autorizzazione per anno solare. Gli interventi di taglio piante ed arbusti sugli argini (sommità ed entrambe scarpate) e negli alvei attivi sono a titolo gratuito per estensioni fino ad 1 ettaro e sono soggetti a nullasta idraulico da rilasciare per singolo intervento (vedi voce Z.10) Per estensioni superiore a un ettaro le aree sono affidate a titolo oneroso secondo la presente tipologia di canone O.1.1. I titolari di concessione per taglio piante sono tenuti a lasciare l'area pulita asportando oltre il legname anche tutte le ramaglie. I concessionari devono inoltre presentare richiesta di autorizzazione per il taglio all'autorità forestale competente e inoltrare denuncia on-line di taglio boschi tramite il sito: "SITaB" (Sistema Informativo Taglio Bosco) accessibile all'indirizzo web http://www.denundataglioboschi.servizi.it. Per il taglio piante si deve sempre procedere alla pubblicazione delle domande presso l'Ufficio Territoriale Regionale competente e presso i comuni mediante affissione all'Albo Pretorio per un tempo di 15 giorni. L'importo in tabella è già comprensivo del raddoppio previsto per l'occupazione dell'area demaniale.	
O.1.2	Pioppeti e colture legnose pluriennali.	€ 176,54 per ettaro Importo minimo € 155,77
Note per O.1.2	Il canone si applica alle occupazioni di area per uso agricolo destinato solo alla pioppicoltura ed altre colture legnose pluriennali. Il canone si applica per ettaro o frazione. L'importo in tabella è già comprensivo del raddoppio previsto per l'occupazione dell'area demaniale.	
O.2	Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo con sistemazione a verde.	€ 0,21 per metro quadro Importo minimo € 155,77
Note per O.2	Il canone è applicato per metro quadrato ed è dedicato a tutti gli usi a verde: parchi, orti, giardini, campi sportivi, campi da golf, aree dedicate ad addestramento animali, maneggi, aree a verde per attività ludiche (aeromodellismo, softair). Sono escluse tutte le aree con destinazione produttiva, depositi materiali e parcheggi. Questo uso dell'area non è compatibile con la presenza di superfici impermeabili e corpi di fabbrica ad esclusione di strutture precarie di dimensione massima complessiva di mq. 10 già incluse nel canone. L'importo in tabella è già comprensivo del raddoppio previsto per l'occupazione dell'area demaniale.	
O.3.1	Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo di estensione da 1 a 250 mq.	€ 4,15 per metro quadro Importo minimo € 155,77
O.3.2	Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo di estensione da 251 a 1.000 mq.	€ 2,07 per metro quadro Importo minimo € 1.038,46
O.3.3	Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo di estensione da 1.001 a 10.000 mq.	€ 1,04 per metro quadro Importo minimo € 2.076,94
O.3.4	Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo di estensione superiore a 10.000 mq.	€ 0,52 per metro quadro Importo minimo € 10.384,67
Note per O.3	Il canone è applicato per metro quadrato ed è indipendente dall'uso. Se sull'area demaniale, è presente un corpo di fabbrica, si computa come un'altra area pari alla superficie occupata dall'edificio indipendentemente dal volume edificato e dalla tipologia. Il costo al metro quadro così come l'importo minimo sono dipendenti dall'estensione del corpo di fabbrica. L'importo in tabella è già comprensivo del raddoppio previsto per l'occupazione dell'area demaniale. Rientrano in questa categoria anche le porzioni di aree demaniali che si estendono a retro di muri e/o opere di difesa spondale.	
O.4	Occupazione di area ai fini del ripristino, recupero e riqualificazione ambientale in aree demaniali, aree protette (rif. Art. 41, comma 3, D.lgs 11 maggio 1999, n. 152 e successive modificazioni) ed aree di espansione controllata per la laminazione delle piene (escluso gli sfalci, vedi voce O.6).	Gratuito
Note per O.4	Gli interventi sono soggetti al rilascio di concessione a titolo gratuito sia per enti pubblici che per i privati. Per le aree destinate alla laminazione controllata delle piene è prevista la concessione a titolo gratuito, anche per uso agricolo, subordinata all'osservanza delle attività di manutenzione dell'area al fine di mantenerne e garantirne la funzionalità idraulica. Le attività e le essenze coltivabili dovranno essere compatibili con la funzione idraulica dell'area e saranno definite in sede di concessione.	
O.5	Cartelli di indicazione fino a 1 mq.	€ 155,77
Note per O.5	Il canone si applica a tutti i cartelli bifacciali e mono-facciali. Sono ammesse cartelli di dimensioni fino ad 1 mq. e solo per indicazione. Non sono ammessi cartelli pubblicitari. L'importo in tabella è già comprensivo del raddoppio previsto per l'occupazione dell'area demaniale.	
O.6	Interventi di sfalcio erba sugli argini (sommità ed entrambe le scarpate) e negli alvei attivi per superfici superiori a 1 ettaro	€ 25,00
Note per O.6	Gli interventi di sfalcio erba sugli argini (sommità ed entrambe le scarpate) e negli alvei attivi per superfici inferiori a 1 ettaro sono a titolo gratuito e sono soggetti a nulla osta idraulico (vedi voce Z.9) Sono ammessi più sfalci per anno solare.	

OPERE/ATTIVITÀ SOGGETTE A NULLA OSTA IDRAULICO (elenco a titolo esemplificativo ma non esaustivo)	
Codice	Descrizione voci
Z.1	Sistemazione terreni in fascia di rispetto (consolidamento, sistemazione versanti, bonifiche e livellamenti di terreni e scavi)
Z.2	Sistemazione aree in fascia di rispetto (parchi, giardini, cortili, piazze e aree attrezzate, strade, marciapiedi, piste ciclopeditoni, impianti di illuminazione e segnaletica varia (esclusi cartelli pubblicitari))
Z.3	Sistemazione edifici in fascia di rispetto (manutenzione ordinaria e/o straordinaria senza aumenti di volumetria e modifiche di destinazione d'uso, ponteggi provvisori ecc...)
Z.4	Qualunque opera di occupazione delle aree del demanio idrico afferenti una concessione di derivazione di acqua pubblica.
Note per Z.4	Ai sensi dell'articolo 34 comma 10 del regolamento regionale 2/2006 il canone per l'uso dell'acqua pubblica è comprensivo dei canoni di polizia idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 per l'occupazione delle aree del demanio idrico per le opere afferenti la concessione di derivazione. Tali opere, ai sensi dell'art. 12 comma 4 lettera d) del regolamento regionale 2/2006 sono soggette al rilascio del solo nulla-osta idraulico.
Z.5	Manutenzione ordinaria e straordinaria di opere di attraversamento e opere di derivazioni esistenti
Z.6	Posa di reti tecnologiche (fognature, acquedotti, fibre ottiche, linee elettriche, ecc...) e/o redinzioni, parapetti e protezioni in fascia di rispetto
Z.7	Taglio piante e rimozione di vegetazione morta in alveo e/o sulle sponde (taglio alberature, recupero piante divelte e materiali legnosi)
Z.8	Attività temporanea per manifestazioni sportive, culturali ecc... nonché attività di pascolo e transumanza
Z.9	Interventi di sfalcio erba sugli argini (sommità ed entrambe le scarpate) e negli alvei attivi per superfici inferiori a 1 ettaro. Il nulla-osta idraulico è da rilasciare per singolo intervento. Sono ammessi più sfalci per anno solare.
Note per Z.9	Per estensioni superiori a un ettaro le aree sono soggette a concessione secondo la tipologia di canone 0.6
Z.10	Interventi di taglio piante ed arbusti sugli argini (sommità ed entrambe scarpate) e negli alvei attivi di aree con estensione fino a un ettaro
Note per Z.10	Per estensioni superiori a un ettaro le aree sono soggette a concessione secondo la tipologia di canone 0.1.1. Il nulla-osta idraulico da rilasciare per singolo intervento. I titolari di nulla-osta, per taglio piante sono tenuti a lasciare l'area pulita asportando oltre il legname anche tutte le ramaglie. I titolari di nulla-osta devono inoltre presentare richiesta di autorizzazione per il taglio all'autorità forestale competente e inoltrare denuncia on-line di taglio boschi tramite il sito: "SITaB" (Sistema Informativo Taglio Bosco) accessibile all'indirizzo web http://www.denunciataglioboschi.servizi.it . Per il taglio piante si deve sempre procedere alla pubblicazione delle domande presso l'Ufficio Territoriale Regionale competente e presso i comuni mediante affissione all'Albo Pretorio per un tempo di 15 giorni.
Z.11	Realizzazione e manutenzione di difese radenti (difese spondali, muri o scogliere, ecc...) che non modifichino la geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo
Note per Z.11	Interventi di autoprotezione realizzati da soggetti privati nel rispetto delle condizioni idrauliche e funzionali al buon regime del corso d'acqua (per quelle realizzate da enti pubblici vedi punto 10 delle note generali)

Note Generali

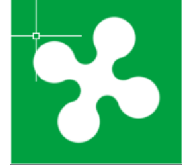
1.	Il canone annuo, per tutte le opere realizzate da Enti pubblici (identificati dal decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 articolo 1, comma 2) e dalle società del Sistema regionale (elencate negli allegati A1 e A2 della legge regionale 27 dicembre 2006 n. 30 e ss.mm.ii.), viene calcolato applicando il 10% dei valori del presente allegato.
2.	Il canone minimo, sia per uso pubblico che privato, per qualunque tipologia di opera, anche in funzione dell'applicazione delle riduzioni non può essere inferiore a 77,88 o €. 155,77 in caso di occupazione delle aree del demanio idrico.
3.	Nel caso di multi titolarità la quota di canone per ogni concessionario non potrà essere inferiore a €. 15,57
4.	Per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio. Qualora l'importo, così determinato, risultasse inferiore ai canoni minimi, quest'ultimi dovranno essere corrisposti per intero. Ai fini di cui sopra, la frazione di mese deve intendersi per intera.
5.	I canoni per le escavazioni di materiali inerti degli alvei non rientrano nei canoni di occupazione per le aree del demanio idrico ma sono regolati da specifico provvedimento emanato ogni anno dalla Direzione Generale Territorio e Protezione Civile.
6.	Per i rinnovi delle concessioni esistenti sulle tombature e sui ponti dovrà essere verificata la compatibilità idraulica del manufatto rispetto al regime idraulico del corso d'acqua.
7.	Ai sensi dell'articolo 34 comma 10 del regolamento regionale 2/2006 i canoni per l'uso dell'acqua pubblica è comprensivo dei canoni di polizia idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 per l'occupazione delle aree del demanio idrico per le opere afferenti la concessione di derivazione.
8.	I canoni indicati in tabella sono raddoppiati in caso di occupazione delle aree del demanio idrico. Le modalità di applicazione sono riportate nelle note specifiche di ogni tipologia di opere. Il raddoppio dei canoni in caso di occupazione delle aree del demanio idrico si applica alle sole concessioni inerenti il reticolo idrico principale.
9.	I soggetti titolari di più concessioni hanno la facoltà di chiedere il pagamento dei canoni raggruppati per ogni ambito provinciale o per tutto il territorio regionale secondo modalità da concordare con Regione Lombardia.
10.	La realizzazione e manutenzione di opere idrauliche da parte di Enti Pubblici (difese spondali, muri o scogliere, briglie, soglie, ecc...) in aree del demanio idrico e/o nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua, funzionali al buon regime del corso d'acqua, non è soggetta al rilascio di concessione né al pagamento di alcun canone; nell'iter procedimentale per la realizzazione delle stesse è comunque necessario, ai sensi del R.D. n. 523/1904, acquisire l'autorizzazione idraulica dell'autorità idraulica competente.
11.	Gli attraversamenti pedonali dei corsi d'acqua montani di limitata rilevanza, che non ostacolano il regime naturale del corso d'acqua (attraversamenti della rete sentieristica e simili), non sono soggetti al rilascio di concessione/nulla osta da parte dell'Autorità Idraulica competente.
12.	Per i casi particolari si rimanda alla valutazione motivata del responsabile del procedimento che valuta, di volta in volta, la tipicità del caso e decide quale canone, ricompreso nella presente tabella, debba essere applicato.



Provincia di Mantova



Comune di San Giovanni del Dosso

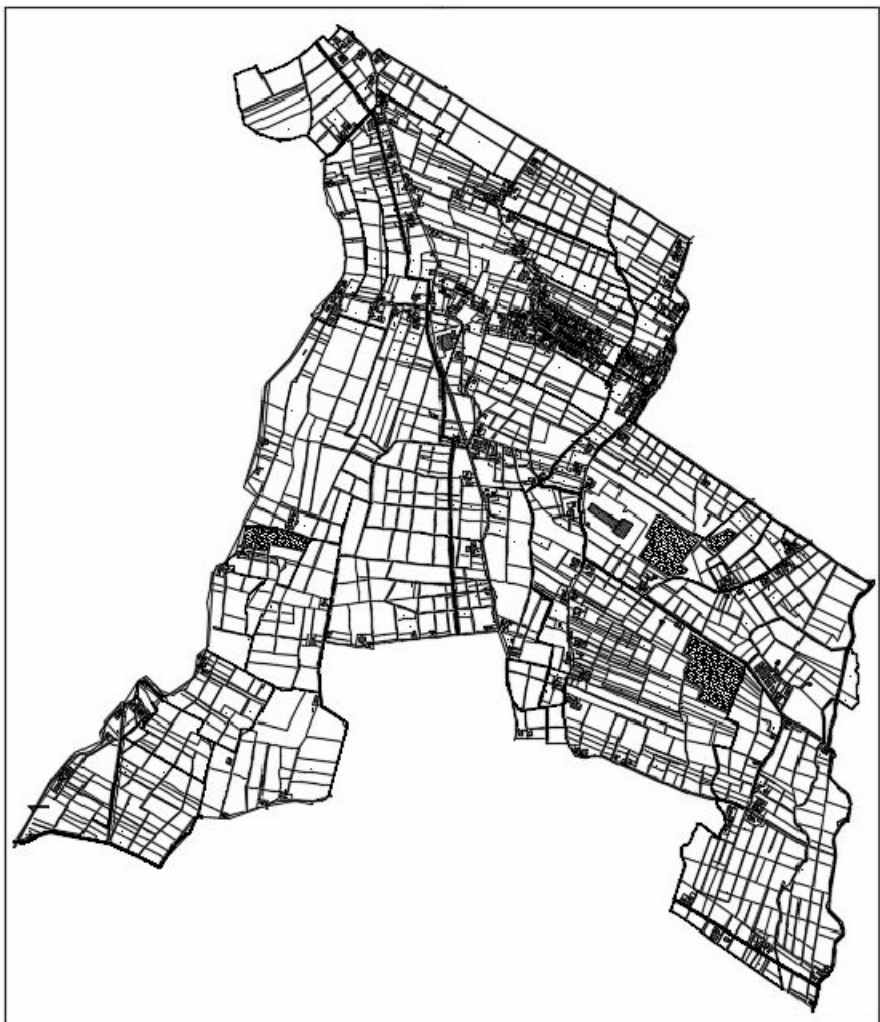


Regione Lombardia

Regolamento di Polizia Idraulica

ai sensi della Legge Regionale per il Governo del Territorio del 11/03/2005 n°12

Scala: 1:10.000		Tavola: Unica	
Data: Dicembre 2019		Allegato al Regolamento di Polizia Idraulica	
Adozione con D.C.C. n° _____ del _____		D.G.M. n° _____ del _____	
Approvazione con D.C.C. n° _____ del (_____)			



Redattore: Geologia Ambiente ed Idrogeologia
Dott. Roberto M. Vignati
Via Della Rinasita 12, 46028 Serride e Felonica (MN)
0386-61891 E-mail: rumanovani5@virgilio.it

LEGENDA

CONSORZIO DI BONIFICA
TERRE DEI GONZAGA IN DESTRA PO

CONSORZIO DI BONIFICA
DI BURANA

LIMITI DEI DUE CONSORZI DI BONIFICA

CAVALLI CONSORTILI

CAVALLI PRIVATI

CAVALETTE PRIVATE

CAVALE COMUNALE

TOMBINATURA

CAVE

